



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### **ALLEGATO AL COMUNICATO NUMERO 22C5 DEL 24 OTTOBRE 2019**

#### **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

#### **ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020**

#### **CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A5**

Con decorrenza dalla corrente stagione, le società di calcio A5 potranno utilizzare la seguente e-mail [calcioa5.campania@lnd.it](mailto:calcioa5.campania@lnd.it), per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione.

#### **REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE 2019/2020**

#### **DI CALCIO A CINQUE UNDER 21**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari dei due gironi di UNDER 21 calcio a cinque stagione sportiva 2019/2020.

Nei paragrafi specifici del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le notizie di riferimento del Campionato medesimo.

#### **PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

Al campionato di Calcio a Cinque di under 21 2019/2020 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, **nati dal 1 gennaio 1999 in poi**, e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

inoltre è consentita la partecipazione di **numero 2 (due) calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1998**,

## **RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI VALIDE PER L'INDICATO CAMPIONATO**

<b>PRIMA GIORNATA:</b>	<b>3 novembre 2019;</b>
<b>ULTIMA GIORNATA:</b>	<b>8 marzo 2020 girone A; 22 marzo 2020 girone B</b>
<b>PLAY-OFF</b>	<b>dal 29 marzo al 26 aprile 2020</b>
<b>RIPOSI</b>	<b>Girone A: 24 novembre 2019 - 22 e 29 dicembre 2019 - 5 gennaio 2020 – 9 febbraio 2020</b>
	<b>Girone B: 29 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 - 15 marzo 2020.</b>

### **VINCENTE CAMPIONATO UNDER 21 2019/2020**

La società vincitrice del Campionato Regionale Calcio a Cinque Under 21 2019/2020 parteciperà alla fase nazionale per l'attribuzione del titolo di **Campione d'Italia di Calcio a cinque Under 21 2019/2020**.

**Per la determinazione della società vincente della classificata del Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque Under 21 2019/2020 saranno disputati i play off regionali.**

### **REGOLAMENTO PLAY OFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 2019/2020**

In appendice all'attività conclusiva del Campionato in epigrafe viene altresì previsto lo svolgimento di gare di "Play Off" mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate:

Accederanno alla fase dei "Play Off" **la prima, la seconda, la Terza e la quarta** squadra classificata di ogni girone.

Se per determinare la prima e la seconda classificata, di ogni singolo girone, dovesse sussistere situazione di parità di punteggio si adotterà il seguente criterio:

- maggior numero di punti negli incontri diretti;
- differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti;
- comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa nel campionato Under 21 calcio A5 (2019/2020) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina;
- Sorteggio

Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda terza e quarta classificata (cosiddetta classifica avulsa).

- maggior numero di punti negli incontri diretti;
- differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti;
- comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva appena conclusa nel campionato Under 21 calcio A5 (2019/2020) dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina;
- Sorteggio

**Per la determinazione della società vincente della classificata del Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque Under 21 élite 2019/2020, sarà disputata la fase dei *play-off*, tra le società classificate dal primo al quarto posto dei due gironi, come di seguito specificato:**

a) le società **prima** e **quarta** classificate, di ogni girone, disputeranno un'unica gara, sul campo della prima classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;**

b) le società **seconda** e **terza** classificate, di ogni singolo girone, disputeranno un'unica gara, sul campo della seconda classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;**

c) al termine dei due tempi regolamentari delle gare di cui alle lettere a e b, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare;

d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a e b, accederanno al secondo turno (finale del singolo girone) e si incontreranno tra loro in un'unica gara, da disputarsi sul campo della società in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.

in caso di parità al termine della gara, **NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;**

in caso di parità sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare,

e) le società vincenti le gare di cui alla lettera d, accederanno alla gara finale con incontro di andata e ritorno, tramite sorteggio (che si terrà presso il comitato), sarà deciso chi gioca in casa la gara di andata in casa.

Le modalità per decidere la vincente del campionato calcio a cinque under 21 regionale sono – nell'ordine – le seguenti:

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;

2) in caso di parità di punti conseguiti:

3) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;

4) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

**NOTA:**

**La gara finale, sia l'andata che il ritorno, DEVE ESSERE DISPUTATA IN UN IMPIANTO AL COPERTO.**

f) La vincente si aggiudicherà il diritto a disputare **della fase nazionale per l'attribuzione del titolo di Campione d'Italia di Calcio a cinque Under 21 2019/2020.**

## **GIORNO E ORARIO DISPUTA GARE**

Campionato Under 21,

DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 20.00

LUNEDÌ-MARTEDÌ e VENERDÌ dalle ore 18 alle ore 21,00

Non sono ammessi orari intermedi alla mezz'ora (es. 15.10 oppure 16.40, ecc.)

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l'orario d'inizio massimo consentito è alle ore 17.00, salvo accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso.

**Nota: le variazioni campo/orario/giorno devono pervenire cinque giorni prima della gara; solo quelle di orario e giorno devono essere concordati con la squadra avversaria ed inviati via e-mail ([calcioa5.campania@lnd.it](mailto:calcioa5.campania@lnd.it)).**

## **CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA**

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime due giornate dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Under 21 si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2019/2020, come segue:

**CALCIO A 5 UNDER 21:**

**LUNEDÌ ORE 20.00.**

**UNDER 21 – PROSPETTO DATE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 GIRONE B**

Giornata	Data	competizione
1^ andata	3 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
2^ andata	10 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
3^ andata	17 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
4^ andata	24 NOVEMBRE 2019	CAMPIONATO
5^ andata	1 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
6^ andata	8 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
7^ andata	15 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
8^ andata	22 DICEMBRE 2019	CAMPIONATO
2° TURNO (ANDATA)	29 DICEMBRE 2019	COPPA CAMPANIA
2° TURNO (RITORNO)	5 GENNAIO 2020	COPPA CAMPANIA
9^ andata	12 GENNAIO 2020	CAMPIONATO
1^ ritorno	19 GENNAIO 2020	CAMPIONATO
2^ ritorno	26 GENNAIO 2020	CAMPIONATO
3^ ritorno	2 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
4^ andata	9 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
5^ andata	16 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
6^ ritorno	23 FEBBRAIO 2020	CAMPIONATO
7^ ritorno	1 MARZO 2020	CAMPIONATO
8^ ritorno	8 MARZO 2020	CAMPIONATO
FINAL FOUR	15 MARZO 2020	COPPA CAMPANIA
8^ ritorno	22 MARZO 2020	CAMPIONATO
1° TURNO Paly Off (semifinali gironi)	29 MARZO 2020	CAMPIONATO
1° TURNO Paly Off (finali gironi)	29 MARZO 2020	CAMPIONATO
FINALE PLAY OFF ANDATA	19 APRILE 2020	CAMPIONATO
FINALE PLAY OFF RITORNO	26 APRILE 2020	CAMPIONATO

NOTA: il girone A composto da otto società riposa anche il 24 novembre, il 22 dicembre 2019 e il 9 febbraio 2020 e termina l'otto marzo 2020.

## **CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

### **Calcio a Cinque**

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under19;
  
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
  
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
  
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
  
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
  
- Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 Femminile.

## **RECUPERO DELLE GARE**

### **PER LE GARE INTERROTTE**

### **SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI**

**Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.**

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia o Coppa Campania di Calcio a Cinque (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

**Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.**

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Di seguito si pubblicano i **commi 4 e 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti** in relazione al recupero delle gare:

#### **COMMA 4.**

“Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
  - I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
  - II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
  - III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
  - IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
  - V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
  - VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.”

## COMMA 5.

“Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.”

### **TEMPO DI ATTESA**

Il tempo di attesa, così come anche per le gare dei Campionati di Calcio a Cinque che si svolgono in ambito Regionale e Provinciale è **pari alla durata di un tempo di gara**, trascorsi i quali l'arbitro non darà luogo all'inizio della gara stessa. Si ritiene opportuno precisare ricorda che anche nel Campionato di Calcio a Cinque Serie C1, anche se il tempo effettivo di 20 minuti, il tempo di attesa è sempre 30minuti.

La squadra inadempiente verrà considerata, a tutti gli effetti disciplinari, come rinunciataria, incorrendo nelle sanzioni previste per la rinuncia (perdita della gara, un punto di penalizzazione, ammenda).

La squadra che ritarderà l'orario di inizio della gara incorrerà nelle sanzioni disciplinari (ammende) per ritardata presentazione in campo.

### **SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO**

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).

### **ORDINE PUBBLICO**

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.**

**Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio dellagara.**

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia Calcio a Cinque fase nazionale; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

### **MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA**

**("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):**

**"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a**

carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

## **CAMPIONATI 2019/2020 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE**

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2019, allegata al Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2018 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di **gare a porte chiuse (in assenza di pubblico)** dei Campionati 2019/2020 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite **massimo di VENTICINQUE unità (per il Calcio a Cinque)**.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo:

- 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate;
- 2) **giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo** o **pubblicisti** che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti;
- 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni;
- 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o indivisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

## **PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.**

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

**Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti,** sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medicosociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es:

temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

## **TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2018 - 2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

## **CONVENZIONE TRASPORTO MARITTIMO A TARIFFE AGEVOLATEDA E PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI**

Il **Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.** e le compagnie marittime **Medmar Navi S.p.A.** e **Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A.** hanno sottoscritto una convenzione con la quale tutti gli atleti, lo staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano preventiva richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolate che si svolgeranno nel corso della stagione sportiva 2019/2020, possano usufruire di un prezzo agevolato sull'acquisto dei biglietti di navigazione per recarsi e tornare dalle isole del Golfo di Napoli.

Di seguito si indicano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa degli incontri di calcio:

**MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da POZZUOLI per ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa:**

- **Passeggeri: € 10,00 a/r;**
- **Auto: € 40,00a/r;**
- **Bus: € 150,00a/r.**

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all'indirizzo mail: [centroprenotazioni@medmarnavi.it](mailto:centroprenotazioni@medmarnavi.it) provvedere al pagamento dell'intero importo entro 24 ore dalla partenza.

**Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI per CAPRI e viceversa:**

- **Passeggeri: € 10,00 a/r;**
- **Auto: € 40,00a/r;**
- **Bus: € 150,00a/r.**

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all'indirizzo mail: [merci@caremar.it](mailto:merci@caremar.it) provvedere al pagamento dell'intero importo entro 24 ore dalla partenza.

## **IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata da un Notaio.

## **MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE**

# **GAREESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA**

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'**art. 53 delle N.O.I.F.**, nella sua **nuova formulazione** pubblicata sui **CC.UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019**):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su

motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

## **ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI**

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

**L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.**

**Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.**

**Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi lamancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.**

**Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, nell'ipotesi che l'arbitro ne sia provvisto.**

## **RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE**

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- ✓ dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- ✓ dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- ✓ della pubblicazione sul Sito Internet ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;
- ✓ della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- ✓ **per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:**

**14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:  
nato il 14/12/1972;**

**25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:  
nato il 25/06/1969;**

- ✓ **le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;**
- ✓ **per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.**

**Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.**

## **MIGLIORE FORMAZIONE**

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.*

## **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devononecessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

## **PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

## **RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO**

### **Commissario di Campo**

**€100,00**

La società che chiedi la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del...").

## **AMMENDE**

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.** Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.

## **AMMENDE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)**

1<sup>a</sup>rinuncia

€200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (prima rinuncia) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

## **SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Si fa riferimento all'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

## **SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI**

Al termine della stagione sportiva **2019/2020**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.